



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 67 del 22.06.2012

OGGETTO : Approvazione delle tariffe relative alla Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2012. ESEGUIBILE.

L'anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 13,30 nella sala delle adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale, presieduta dal V. SINDACO Raffaele Coppola, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
COPPOLA RAFFAELE -Vice Sindaco	X	
ALLOCCA GIUSEPPE	X	
CAPRIO VINCENZO	X	
ESPOSITO ALAIA FRANCESCO	X	
MARIANI MICHELANGELO	X	
MAUTONE FELICE	X	
MOLARO SEBASTIANO	X	

Con la partecipazione del V. Segretario Generale dr. Antonio Del Giudice, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il V. SINDACO, Raffaele Coppola constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Finanze;

Vista l'allegata proposta di deliberazione prot. 16009 del 22.06.2012;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL V. SINDACO
F.TO Raffaele Coppola

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.TO dr. Antonio Del Giudice

Per copia conforme all'originale

Marigliano 22.06.2012

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dr.ssa Giuseppa Capone

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 22.06.2012 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, li 22.06.2012

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII
dr.ssa Giuseppa Capone

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Giuseppa Capone



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)



Settore: Ragioneria, Controllo di gestione, Entrate tributarie

Ufficio: Tributi

COPIA PROPOSTA Deliberazione di Giunta comunale prot. n. 16009 del 22/6/2012

OGGETTO: Approvazione delle tariffe relative alla Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2012.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to Il responsabile del settore

dr. Pier Paolo Mancaniello

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to Il responsabile del Servizio Finanziario

dr. Pier Paolo Mancaniello

RELAZIONE ISTRUTTORIA

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (testo unico degli enti locali), che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individuano l'ordinamento e disciplina dei tributi comunali, con eccezione della determinazione delle aliquote e riservano alla Giunta Comunale il compimento di tutti gli atti che non sono riservati al consiglio e che non ricadono nelle competenze del sindaco o degli organi di decentramento;

RAVVISATA pertanto la competenza della Giunta Comunale nella determinazione delle tariffe relative alla Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507, il Comune ha istituito una tassa annuale da applicare in base a tariffa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

- l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e, in particolare, il comma 46 sopprime, al partire dalla stessa data del 1° gennaio 2013, tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

- l'art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011, abrogato, a partire dal 1° gennaio 2013, dal comma 47 dell'art. 14 sopra citato, stabilisce che, sino alla revisione della disciplina riguardante i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, si continuano ad applicare i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale;

- questo Ente, alla luce di quanto sopra riportato, può applicare la tassa sui rifiuti solidi urbani anche per l'anno 2012;

- l'art. 69, comma 1, del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507 dispone testualmente che "Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo";

- l'art. 30, comma 14, della Legge del 23 dicembre 1999, n. 488 ha spostato al 31 dicembre di ciascun anno il termine ordinario per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, da applicare dal primo gennaio dell'anno successivo;

- l'art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso lo stesso termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione alla deliberazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, da applicare comunque con effetto retroattivo dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni,

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011, con il quale è stato differito al 31 marzo 2012 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

VISTO l'art. 29, comma 16-quater del D.L. n. 216/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 14/2012, con il quale è stato ulteriormente differito al 30/06/2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

VISTO l'art. 61 del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507, che prevede, per gli enti non risultanti né strutturalmente deficitari né dissestati, che il gettito complessivo della tassa non possa essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio;

CONSIDERATO CHE l'art. 7 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, prevede che i Comuni della regione Campania assicurino, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti attraverso l'applicazione delle misure tariffarie;

CONSIDERATO CHE l'art. 11, comma 3, del D.L. n. 195/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2010, prevede che i Comuni della regione Campania determinino gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi, derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti;

RILEVATO CHE l'art. 11, commi 2-ter e 5-bis del succitato D.L. n. 195/2009, disciplinano un regime transitorio, per gli anni 2010, 2011 e 2012, in base al quale le tariffe della TARSU sono calcolate dai Comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle Province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli Comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza, afferenti il trattamento, lo smaltimento ovvero il recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai Comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza, afferenti le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e lo smaltimento o recupero inerente la raccolta differenziata;

CONSIDERATO CHE, per effetto della su richiamata normativa, il Comune di Marigliano deve garantire, per l'anno 2012, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, attraverso l'applicazione di differenti misure tariffarie;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario del 20 maggio 1994, n. 297, e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO CHE, alla data odierna, la Provincia di Napoli non ha comunicato il costo unitario per tonnellata, relativo alle attività di propria competenza, per l'anno 2012 e che, pertanto, può essere confermata la tariffa in vigore per l'anno 2011, pari ad € 112,95 per tonnellata;

RICORDATO CHE il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 10 del 22/9/2009 approvava le linee programmatiche di questa Amministrazione nelle quali alla Sezione

Ambiente si legge: "La raccolta differenziata va rimodulata ed incoraggiata per raggiungere percentuali più alte con politiche che puntino alla riduzione progressiva della Tarsu";

CONSIDERATO, altresì, che non è intenzione di questa Amministrazione aumentare i costi del servizio e, quindi, affidare un servizio a costi più elevati di quelli attuali

RILEVATO CHE il costo complessivo previsto per l'anno 2012 per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, comprensivo dei costi sia di competenza comunale che provinciale, così come determinato dal Responsabile del Settore IX°, con nota prot. n. 15902 del 21/6/2012, che si allega alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507 e dall'art. 11, commi 2-ter e 5-bis del D.L. n. 195/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato quantificato in € 4.365.000,00, al netto delle entrate previste per il recupero e riciclo dei rifiuti, di cui € 3.565.000,00 relativi al costo di competenza comunale ed € 800.000,00 al costo di competenza provinciale;

CONSIDERATO CHE:

- la Corte dei Conti, sezione Campania, nel parere n. 274 del 7/6/2011, considera caducata la facoltà concessa dall'art. 61, comma 3-bis, del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507, di dedurre la quota forfetaria imputabile al servizio di spazzamento delle strade nella misura determinata dall'autonomia regolamentare locale, in quanto lo scorporo di questa componente di costo risulta incompatibile con il principio ispiratore della riforma, che prevede, per i Comuni della Regione Campania, la copertura integrale dei costi;

- la Corte dei Conti, sezione Campania, nello stesso parere di cui sopra, così come nel parere della stessa sezione n. 182 del 21/10/2010, evidenzia che le tariffe della TARSU possono essere determinate avendo a riferimento anche l'intero gettito assicurato dall'addizionale, escludendo che tale gettito possa essere destinato a finalità diverse dalla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti, in quanto ha perso la funzione originaria di tributo ambientale autonomo collegato al tributo speciale per il deposito in discarica, per risolversi in una mera appendice della TARSU, a seguito delle modifiche legislative intervenute nel tempo;

- per le motivazioni sopra riportate, il costo complessivo viene coperto anche attraverso le addizionali, che ammontano al 10% del costo di competenza provinciale, per un importo di € 80.000,00, ed al 10% del costo di competenza del Comune, pari ad € 316.818,18;

- il costo da coprire attraverso la tassa è, quindi, pari alla somma complessiva di € 4.365.000,00, che, diminuito delle addizionali, ammonta ad € 3.968.181,82;

- per dare attuazione all'art. 11, comma 5-ter del D.L. n. 195/2009, sulla base dei costi

sopra previsti, deve essere quantificata in termini percentuali (con arrotondamento al secondo decimale) l'incidenza delle componenti di costo da attribuire, rispettivamente, al Comune ed alla Provincia;

- il costo di € 3.968.181,82 deve essere scisso nel costo di competenza della Provincia, pari ad € 800.000,00, e nel costo di competenza del Comune, pari ad € 3.168.181,82, da cui derivano le seguenti percentuali di ripartizione della tariffa: Provincia 20,16% e Comune 79,84%;

- così come previsto dall'art. 11, commi 5 bis del D.L. n. 195/2009, il Comune è tenuto, sulla base dei costi sopra riportati, a determinare gli importi dovuti dai contribuenti, che il soggetto incaricato della riscossione provvederà a riscuotere, emettendo, nel termine perentorio del 30 settembre 2012, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali delle somme dovute al Comune ed alla Provincia per l'anno 2012; sulla base di tale elenco, il soggetto incaricato della riscossione dovrà trasferire gli importi incassati direttamente su due conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla Provincia ed un altro al Comune;

RILEVATO CHE:

- nel sistema normativo vigente, il principio per la imputazione del costo del servizio al singolo utente-contribuente è di far pagare la tassa in proporzione ai rifiuti prodotti;

- a norma dell'art. 65 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le diverse tariffe della tassa sono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

- la determinazione dei coefficienti di produttività specifica rappresenta quindi il presupposto per la redistribuzione dell'onere relativo alla copertura del costo del servizio in rapporto alla individuata attitudine a produrre rifiuti delle varie attività e consente di aggregare le medesime attività aventi analoga attitudine alla produzione di rifiuti nelle varie categorie;

VISTO CHE:

- la circolare del Ministero delle Finanze del 17 febbraio 2000, n. 25/E fa presente che risulta coerente con il principio previsto dall'art. 65 di cui sopra l'utilizzazione dei criteri dettati dal metodo normalizzato per la determinazione delle diverse tariffe della tassa, disciplinato dal D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;

- il D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, nel definire la struttura della tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani, distingue gli utenti del servizio nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private e loro pertinenze) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze), tra le quali è necessario ripartire l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa;

- il succitato D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 opera una aggregazione delle attività non domestiche con riferimento a coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti propri delle attività stesse, che rappresentano valori medi rilevati sul territorio nazionale ed ai quali è

opportuno fare riferimento anche ai fini della determinazione della tassa, tenendo conto, altresì, delle caratteristiche che presenta la realtà del Comune di Marigliano;

- l'applicazione dei coefficienti sopra richiamati per la determinazione delle diverse tariffe della tassa è conforme a quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 750 del 10 febbraio 2009;

RITENUTO opportuno, quindi, per il concreto calcolo dell'ammontare delle diverse tariffe, fare riferimento ai criteri contenuti nell'art. 37 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARSU, quanto a classificazione delle categorie e relativi coefficienti di produttività ivi indicati;

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del riparto del predetto importo di € 3.968.181,82 tra le due macro categorie di utenze (domestica e non domestica), deve farsi riferimento alle caratteristiche che presenta la realtà del Comune di Marigliano, così come previsto dall'art. 36 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa;

- non risultano disponibili specifici studi statistici sulla realtà del servizio in ambito comunale, né in ambiti più allargati, da cui rilevare la percentuale della quantità dei rifiuti di provenienza dalle utenze domestiche e non domestiche;

VISTA la comunicazione del 29/6/2011, è possibile attribuire alle utenze domestiche un costo previsionale da ripartire di € 2.976.136,37, mentre per quelle non domestiche il relativo costo è quantificabile in € 992.045,46, cui consegue una percentuale di ripartizione dei costi fra le due categorie nella misura rispettivamente del 75 per cento e del 25 per cento;

DATO ATTO CHE:

- la tariffa per le utenze domestiche (arrotondata al secondo decimale) viene determinata dividendo il costo di gestione ad essa attribuibile in sede di previsione, pari ad € 2.976.136,37, per la superficie imponibile accertata e quantificata in misura ponderata, tenuto conto della riduzione al 50% per le pertinenze abitative, per una loro più bassa incidenza nella produzione dei rifiuti rispetto alle abitazioni e delle riduzioni di tariffa, concesse ai sensi degli artt. 59 e 66 del D.Lgs. n. 507/1993 e degli artt. 10, 11, 38 e 40 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARSU;

- per i motivi su esposti e rappresentati nell'allegato alla presente proposta di deliberazione, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la tariffa intera per le utenze domestiche (arrotondata al secondo decimale) viene a determinarsi per l'anno 2012 in € 3,27/ m²/anno;

- la tariffa per ciascuna categoria delle utenze non domestiche (arrotondata al secondo decimale) viene determinata, come da allegato alla presente proposta di deliberazione, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, dividendo il costo di gestione attribuibile alle utenze non domestiche in sede di previsione, pari ad € 992.045,46, diminuito dell'importo presuntivo che il Ministero della Pubblica

Istruzione verserà al Comune a titolo di tassa per le scuole pubbliche site sul territorio, pari ad € 29.612,00, così come previsto dall'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, convertito in L. n. 31/2008, per la superficie imponibile accertata e quantificata in misura ponderata, tenuto conto dei coefficienti di produttività dei rifiuti individuati dal richiamato art. 37 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa;

PRESO ATTO CHE questo Ente potrà modificare, in caso di sopravvenute diverse disposizioni normative e/o imprescindibile incremento complessivo del servizio medesimo, la determinazione dei costi del servizio e, di conseguenza, le tariffe in vigore per l'anno 2012;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 507/93 e s.m.i.;
- il regolamento per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 297 del 27/5/1994, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;
- il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. (testo unico sugli enti locali);
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- la legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- il D.L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
- il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- l'art. 11 del D.L. n. 195/2009, convertito dalla legge n. 26/2010;
- l'art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011
- l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011
- il D.M. del 21/12/2011;
- l'art. 29, comma 16-quater del D.L. n. 216/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 14/2012;

L'Assessore al Bilancio, Finanze e Tributi
dott. prof. Francesco Esposito Alaia

PROPONE

- Approvare le tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2012, così come risulta dal prospetto allegato alla presente proposta, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- dare atto che il gettito stimato dall'applicazione delle suddette tariffe garantisce l'integrale copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2012, in ottemperanza al disposto dell'art. 7 del D.L. 11/5/2007, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 5/7/2007, n. 87 e dell'art. 11, comma 5-b

Determinazione Tariffe Ta.R.S.U. anno 2012

Spesa complessiva (al netto delle entrate previste per € 100,000,00) (A) = € 4.365.000,00

MODALITA' DI COPERTURA DEL COSTI

Quota provinciale (B)	€	800.000,00
Addizionale comunale (10%) su quota provinciale	€	80.000,00
	€	3.168.181,82
Addizionale comunale (10%) su quota comunale	€	316.818,18
TOTALE ENTRATE	€	4.365.000,00

Costo da coprire con la tassa (D=B+C) € 3.968.181,82

Ripartizione dei costi tra Comune e Provincia (art. 11, comma 5-bis del D.L. n. 195/09, conv. in L. n. 26/10)

	Previsione	ripart. %
A) Costo di competenza della Provincia di Napoli	€ 800.000,00	20,16
B) Costo di competenza del Comune	€ 3.168.181,82	79,84
TOTALE COSTO DA COPRIRE	€ 3.968.181,82	100,00

Costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) = Spesa teorica da coprire/Totale m² imponibili= € 4,091

Spesa Utenze Domestiche (75% di D)=	€	2.976.136,37
Spesa Utenze Non Domestiche (25% di D)=	€	992.045,46
Deduzione prevista per trasferimento statale per Tarsu scuole pubbliche	€	29.612,00
Spesa Utenze Non Domestiche al netto della deduzione	€	962.433,46
Superficie ponderata UD = m ²		910.646,50
Superficie ponderata UND = m ²		181.625,90
Costo medio per m ² UD = (Spesa UD in €) / (Sup. pond. UD in m ²) = €	€	3,2682
Costo medio per m ² UND = (Spesa UND in €) / (Sup. pond. UND in m ²) = €	€	5,2990

Categoria 2012 Codice Iscrizione	Descrizione categoria	Numero contribuenti	Superficie effettiva m ²	Coefficiente Produttività	Superficie ponderata m ² (E X F)	Costo categoria (Costo medio UD X G) (Costo medio UND X G)	Tariffa al m ² anno 2012 (H/E)	Tariffa a favore Comune (79,84% di col. I)	Tariffa a favore Provincia (20,16% di col. I)
			(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)
101	Abitazioni private e bed and breakfast	8.503	784.685	1,00	784.685	2.564.474,32	3,27	2,61	0,66
1002	Box ed altre pertinenze abitative (50% di tariffa 1.01)	826	50.719	0,50	25.360	82.878,85	1,63	1,30	0,33
101 R/00	Abitazioni private con unico occupante, uso stag. o disc. con riduzione 20% (art. 38 del reg. tarsu)	1.186	100.101	0,80	80.081	261.716,68	2,61	2,08	0,53
101 R/30	UtENZE domestiche con attivazione compostaggio con riduzione 30% (art. 40 del Reg. tarsu)	248	29.316	0,70	20.521	67.066,52	2,29	1,83	0,46
102 R/30	Agricoltori occupanti abitazioni rurali con riduzione del 30% (art. 38 del Reg. tarsu)	0	0	0,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102 R/60	Abitazioni private con riduzione 60% (artt. 10 e 11 del Reg. tarsu)	0	0	0,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102 R/70	Abitazioni private con riduzione 70% (art. 10 del Reg. tarsu)	0	0	0,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102 R/80	Abitazioni private con riduzione 80% (art. 10 del Reg. tarsu)	0	0	0,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102 R/90	Abitazioni private con riduzione 90% (art. 10 del Reg. tarsu)	0	0	0,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UTENZE DOMESTICHE	10.763	964.821		910.647	2.976.136,37			
1003	Alberghi, pensioni, locande, residence, organizz. ricev., feste, spettacoli, corsi, etc. (con somm. pasti)	3	5.879	1,40	8.231	43.613,85	7,42	5,92	1,50
1004	Alberghi, pensioni, locande, residence, organizz. ricev., feste, spettacoli, corsi, etc. (senza somm. pasti)	1	619	1,00	619	3.280,07	5,30	4,23	1,07
1005	Ristoranti, pizzerie, pub, rosticcerie, pizzerie al taglio, mense, vendita fiori, pescherie, ortofrutta	66	7.213	2,40	17.311	91.731,84	12,72	10,16	2,56
1006	Supermercati ed esercizi di vendita alimentari, non altrove classificati. Ipermercati di generi misti	68	8.461	2,00	16.922	89.669,47	10,60	8,46	2,14
1007	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, chioschi per somm. bevande	57	4.619	2,20	10.162	53.847,26	11,66	9,31	2,35
1008	Esercizi commerciali non alimentari, non altrove classificati	309	21.951	1,90	41.707	221.004,36	10,07	8,04	2,03
1009	Esercizi di vendita all'ingrosso di beni non alimentari. Attività con superficie prevalentemente espositiva	20	5.376	1,00	5.376	28.487,36	5,30	4,23	1,07
1010	Scuole di ballo, sale da ballo e divertimento in genere, sale da gioco, autoscuole, antiquari, saloni di bellezza	51	3.206	1,70	5.450	28.880,54	9,01	7,19	1,82
1011	Studi ed uffici professionali ed artistici	175	9.205	1,70	15.649	82.921,21	9,01	7,19	1,82
1012	Teatri, cinema, banche, farmacie, ambulatori e laboratori di analisi cliniche. Attività di servizi	116	10.135	1,90	19.257	102.039,96	10,07	8,04	2,03
1013	Imprese industriali ed artigianali, non altrove individuati. Esercizi di vendita all'ingrosso di beni alimen	102	14.405	1,60	23.048	122.131,07	8,48	6,77	1,71
1014	Imprese edili, marmisti, lapidei, autodemolitori	7	1.373	1,40	1.922	10.185,71	7,42	5,92	1,50
1015	Imprese di autotrasporti, noleggio veicoli, distributori di carburante, autolavaggi	12	917	1,30	1.192	6.316,92	6,89	5,50	1,39
1016	Scuole private	6	974	1,50	1.461	7.741,82	7,95	6,35	1,60
1017	Uffici ed enti pubblici, caserme, impianti sportivi e palestre, ospedali, cliniche, case di cura e di riposo, etc.	10	5.865	2,00	11.730	62.157,13	10,60	8,46	2,14
1018	Parchi gioco e divertimento, rimesse adibite ad esclusiva custodia, aree scoperte ad uso diverso dei locali cop.	0	0	0,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	Aree adibite a parcheggio	0	0	0,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	Imprese agricole, locali parrocchiali, circoli ed associazio	17	1.318	0,80	1.054	5.587,25	4,24	3,39	0,85
1021	Grandi aziende di pubblici servizi	4	595	0,90	536	2.837,61	4,77	3,81	0,96
	TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE	1.024	102.111		181.626	962.433,46			

